

Statuto dell'Associazione Voci Fuoricampo APS

Art. 1 - DENOMINAZIONE E OGGETTO

E' costituita nel rispetto del Codice Civile, dell'articolo 35 e seguenti del d. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione di promozione sociale denominata VOCI FUORICAMPO APS che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - SEDE e DURATA

L'associazione ha sede legale in Udine e la sua durata è illimitata. L'eventuale trasferimento della sede sociale potrà essere deliberato dall'assemblea dei soci, senza apporto di modifiche al presente statuto.

Art. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha come fine esclusivo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per il raggiungimento delle predette finalità, esercita in via esclusiva o principale, le seguenti attività d'interesse generale (come da articolo 5, co. 1, D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117):

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

L'associazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, organizzare iniziative socio-educative, formative e culturali che favoriscano la partecipazione e la valorizzazione della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Scopo precipuo dell'associazione è quello di progettare, assistere tecnicamente e rendere accessibili esperienze culturali di vario tipo, in grado di promuovere la generazione di idee, dare voce a visioni trasversali e inedite e - più in generale - motivare alla cura del pensiero e ad un'etica delle relazioni e dello scambio di saperi, prospettive ed esperienze, anche a livello transnazionale. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività sono rivolte ai propri associati, ai loro familiari o a terzi e vengono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'associazione potrà avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Comitato Direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività d'interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 4 - I SOCI

Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazione di alcuna natura, che condividono gli scopi associativi, si

1 1549
ALLEGATO ALL'ATTO N.
REGISTRATO a UDINE il ...
SERIE 3 - PRIVATI N.A.

(*) Firma su delega del Direttore
Provinciale, Paolo De Luca

ESENTE

IL FUNZIONARIO
Silvia Rapetti



Illegible handwritten signature

Illegible handwritten signature

Illegible handwritten signature

Illegible handwritten signature

impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento, e accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del D. Lgs 196/2003 e succ. modifiche, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

In caso di rigetto della domanda, il Comitato Direttivo deve motivare la deliberazione e darne comunicazione all'interessato. Quest'ultimo potrà, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati e delle deliberazioni degli organi dell'associazione.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rimborsabile e non può essere rivalutata.

Sono previste due categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- **Soci ordinari:** coloro che hanno presentato domanda al Comitato direttivo e hanno ottenuto la qualifica di socio. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci ordinari è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota sociale è stabilito annualmente dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI

Ogni associato, purché iscritto nel libro dei soci da almeno 1 mese, ha diritto di:

- Partecipare alle assemblee dei soci;
- votare per eleggere gli organi sociali;
- proporsi quale candidato per gli organi sociali, se maggiorenne;
- ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
- visionare i documenti, le delibere, i bilanci, i rendiconti ed i libri sociali obbligatori dell'associazione (libro verbali Assemblee soci, libro verbali Comitato Direttivo, libro soci, libro organo di controllo ove presente), previa richiesta scritta da presentare al Comitato Direttivo, entro 10 giorni dalla richiesta. L'accesso ai predetti documenti, tenuti in modalità cartacea e/o su supporto informatico, avverrà presso la sede legale e con la presenza di almeno un membro del Comitato Direttivo.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d. Lgs 3 luglio 2017 n. 117. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 - DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Elene Budoris

Sofia Lucio

Art. 7 - DECESSO/RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

L'esclusione viene deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato tramite lettera raccomandata o PEC all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci
- Il Comitato Direttivo
- Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito. È ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e ordinari, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice o e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 10 giorni prima.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un terzo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'orario e la sede ove si tiene la riunione.

I soci maggiorenni iscritti hanno diritto di partecipare alle assemblee, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti. Hanno diritto di voto nell'elettorato attivo e passivo degli organi direttivi dell'associazione (art. 2373 Codice Civile), purché in regola con il pagamento della quota.

Tutti i soci minorenni, in regola con il pagamento della quota associativa e debitamente rappresentati dai genitori, hanno diritto di partecipare alle assemblee e diritto di voto nell'elettorato attivo.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Per la validità dell'assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea viene convocata presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che il Presidente possa:

- accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- constatare e comunicare i risultati della votazione;

e sia consentito:

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di discussione;

Elisa Tondoni

Sofia Lucio

- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria

- nomina e revoca il Presidente;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio/rendiconto consuntivo e preventivo annuale e, quando obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- ratifica annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza di voto dei presenti e dei rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

L'assemblea straordinaria

- delibera sulle modifiche allo Statuto con la presenza di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Art. 10 - IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre o cinque membri. La maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario (eletti nell'ambito del Comitato Direttivo stesso).

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni di esso non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La convocazione del Comitato Direttivo è effettuata dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Viene convocata attraverso lettera o email contenente l'ordine del giorno ed inviata almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'adunanza del Comitato Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, dal consigliere in carica da più tempo.

Il Comitato si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che il Presidente possa:

- accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- constatare e comunicare i risultati della votazione;

e sia consentito:

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di discussione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. È facoltà del Comitato Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibera con la maggioranza ordinaria.

Il Comitato Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea;
- predispone le bozze di bilancio/rendiconto d'esercizio, del preventivo per l'anno in corso ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilisce la quota sociale annuale che deve comunque essere ratificata dall'Assemblea;
- delibera circa l'ammissione degli associati e, nel caso, ne motiva il rigetto;
- esclude i soci salvo successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delle deliberazioni viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o eventuale altro estensore.

Art. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Ai componenti dell'organo di controllo di applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs del 3 luglio n. 117.

Esso può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti, al superamento limiti indicati dalla legge (art. 31, comma 1, D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117). In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'organo di controllo rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai membri non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 13 – ORGANO DI REVISIONE

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Funzione principale dell'organo di revisione è quella di controllare la regolare tenuta delle scritture contabili, verificare se il bilancio/rendiconto dell'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, infine esprime un giudizio sul bilancio/rendiconto.

Art. 14 - I MEZZI FINANZIARI

Elena Fusconi
Sofia Lucio

I mezzi finanziari per il conseguimento degli scopi e il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi pubblici o privati, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- proventi ed entrate relativi alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 15 - BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Comitato Direttivo approva la bozza di bilancio per l'esercizio precedente formato da stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre entro il 30 aprile all'Assemblea generale in seduta ordinaria per la definitiva approvazione.

Attraverso la redazione del bilancio/rendiconto, il Comitato Direttivo provvede a documentare l'andamento della gestione caratteristica, nonché delle attività diverse di carattere secondario e strumentale eventualmente svolte.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Comitato Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, verrà predisposto il bilancio sociale e successivamente sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci con le stesse modalità previste per il bilancio/rendiconto d'esercizio.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Vigè il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 16 - MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei tre quarti dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto, che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Presidente

Elmo Tondorini

Vice Presidente

[Signature]

Segretaria e Tesoriera

Sofia Luick